



Logos P.A.
Fondazione

Legge di Stabilità 2014 (Legge 27
dicembre 2013, n.147):
le novità
per gli Enti Locali



Indice

- FABBISOGNI STANDARD
- RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NEL PUBBLICO IMPIEGO
- TETTO STIPENDI MANAGER PUBBLICI
- CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
- PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEGLI ENTI LOCALI
- NUOVI VINCOLI PER LE SOCIETÀ, LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI DEGLI ENTI LOCALI
- DIVIETO DERIVATI
- LIMITE INDEBITAMENTO
- ENTRATE COMUNALI

Fabbisogni standard, comma 282

282. Al fine di completare l'attività di **monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi *standard*** delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di **4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.**

Publico impiego (commi 452 e ss)

452: Per gli anni 2015-2017, l'**indennità di vacanza contrattuale** da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è **quella in godimento al 31 dicembre 2013**.

453: Modifiche all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale del pubblico impiego .

Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010.

454. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Pubblico impiego (commi 301 e ss)

455. Per effetto delle presenti disposizioni, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

456: Modifiche all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 78/10:

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Publico impiego (commi 301 e ss)

457: **A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016**, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato.

La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Tetto agli stipendi dei manager pubblici (comma 472)

Tetto agli stipendi dei manager pubblici

472: **Sono soggetti al limite** di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli **emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

Contributo di solidarietà INPS (comma 486)

486. **A decorrere dal 1° gennaio 2014** e per un periodo di tre anni, **sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie,**

- pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS,
- pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

(...)

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

532. Modifiche al comma 2 dell'arti. 31 della legge 183/11.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

Ente	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014-2015	Anno 2016-2017
Province	16,5 per cento	18,8 per cento	19,25 per cento	20,05 per cento
Comuni > 5.000 abit.	15,6 per cento	14,8 per cento	14,07 per cento	14,62 per cento
Comuni tra 1000 e 5000 abit		12,0 per cento	14,07 per cento	14,62 per cento

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

533. Modifiche all'articolo 31 della legge 183/11.

Popolazione Istat per individuazione degli Enti soggetti al Patto di Stabilità Interno

2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del TUEL: calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica

(comma introdotto dall'art. 1, comma 533, legge n. 147 del 2013)

Clausola di salvaguardia obiettivo

2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni è rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014.

Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 533, legge n. 147 del 2013)

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

534. Modifiche al comma 6 dell'articolo 31 della legge 183/11.

Obiettivo di Patto per gli enti non sperimentatori della nuova contabilità ed enti non virtuosi

Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione relativa al nuovo sistema contabile applicano le percentuali di cui al comma 2.

Per i restanti anni, le province ed i comuni che risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno.

Le percentuali non possono essere superiori:

Ente	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014-2015	Anno 2016-2017
Province	16,9 per cento	19,8 per cento	20,25 per cento	21,05 per cento
Comuni > 5.000 abit.	16,0 per cento	15,8 per cento	15,07 per cento	15,62 per cento
Comuni tra 1000 e 5000 abit		13,0 per cento	15,07 per cento	15,62 per cento

Si ricorda che gli Enti con più di 5.000 abitanti, ai fini della determinazione dell'obiettivo, al valore derivante dall'applicazione delle suddette percentuali di spesa sottraggono la riduzione di risorse derivante dal dl 78¹ del 2010.

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

534. Introduzione del comma 6 bis all'articolo 31 della legge 183/11.

Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.

A tal fine, **entro il 30 marzo di ciascun anno, l'ANCI comunica** al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, **gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune** di cui al presente comma **sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».**

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

535. Introduzione del comma 9 bis all'articolo 31 della legge 183/11.

Allentamento di 1 miliardo del Patto di Stabilità Interno di Comuni e Province per l'anno 2014

Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni.

Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo.

Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio da trasmettere semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

536. (Omissis)

537. Introduzione del comma 14 bis all'31 della legge 183/11.

Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal **comune di Campione d'Italia** elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave.

Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

539. Modifiche al comma 20 dell'31 della legge 183/11.

Sito web monitoraggio patto di stabilità interno

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del **31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**, al Mef una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.

Nel caso in cui la certificazione, **sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo.**

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, **il presidente dell'organo di revisione** economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, **provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento** e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.

Sino alla data di trasmissione le erogazioni di risorse o trasferimenti sono sospese.

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

540. Modifiche al comma 23 dell'31 della legge 183/11.

Enti di nuova istituzione

Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima.

Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

541. Modifiche al comma 125 dell'art. 1 della legge 228/12

Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 15 marzo, con riferimento all'anno 2014, **le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.**

542. Modifiche all'articolo 1, comma 123, della legge 228/12.

Gli importi indicati per ciascuna regione possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013.

Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. (...)

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

541. Modifiche al comma 140 dell'articolo 1 della legge 220/10

Patto verticale incentivato – anticipazione dei termini

A decorrere dall'anno 2011, **le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a**

peggiore il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza.

A tal fine **gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno.**

Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni comunicano al Mef, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, i termini sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.

Si deduce quindi che anche gli Enti beneficiari conosceranno entro tale data l'entità degli sgravi di Patto ottenuti dalla Regione.

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

Patto verticale incentivato piccoli Comuni

542. Modifiche all'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo.

L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

Patto verticale – anticipazione dei termini

543. Modifiche al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220

Il comma sposta dal 15 settembre al 1 marzo la data entro la quale gli Enti locali comunicano alle Regioni gli spazi finanziari di cui necessitano per realizzare pagamenti in conto capitale attraverso il Patto verticale. Lo stesso comma anticipa al 15 Marzo, rispetto al 31 ottobre previsto attualmente, la data entro la quale le e regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

Patto orizzontale nazionale – anticipazione dei termini

544. Modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

Il comma 544 sposta dal 15 luglio **al 15 giugno il termine entro il quale gli Enti comunicano alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari che intendono cedere o acquisire attraverso il Patto orizzontale nazionale.** Per la comunicazione viene disposto l'utilizzo del sistema web, abolendo la modalità tramite invio della raccomandata. Lo stesso comma anticipa al 10 luglio, rispetto al pre-vigente 10 settembre, il termine entro il quale la Ragioneria Generale dello Stato aggiorna i prospetti dell'obiettivo degli enti interessati dal Patto orizzontale nazionale.

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

Premi e sanzioni

545. Modifiche al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220

Il Comma 545 dispone che il decreto c.d. premi e sanzioni non è più emanato dal MEF di concerto con il Ministero dell'Interno e che lo schema di decreto in oggetto non è più trasmesso alle Camere. Il comma specifica inoltre che gli Enti che possono beneficiare degli spazi finanziari della premialità non sono tutti gli Enti soggetti al patto di stabilità ma solo quelli assoggettabili alla sanzione.

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

Richiesta di accesso al plafond e modalità di riparto

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del **14 febbraio 2014**, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, **entro il 28 febbraio 2014** sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

Patto di stabilità (Commi 532 e ss)

Sanzioni

549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, **la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.**

Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione **pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali**. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. **Sino a quando le sentenze di condanna emesse non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.** In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, **le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.**

Patto di stabilità interno aziende speciali, istituzioni e società partecipate (Commi 550 e 562)

550. Le **aziende speciali**, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali **indicate devono partecipare al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica**. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. **Nel caso in cui tali soggetti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.**

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. (...). Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Patto di stabilità interno aziende speciali, istituzioni e società partecipate (Commi 550 e 562)

Accantonamenti

552. Gli accantonamenti si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Patto di stabilità interno aziende speciali, istituzioni e società partecipate (Commi 550 e 562)

Accantonamenti

552. Gli accantonamenti si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Patto di stabilità interno aziende speciali, istituzioni e società partecipate (Commi 550 e 562)

Sana gestione

553. A decorrere dall'anno 2014 le società di cui al comma 550 concorrono a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza.

Non sono previsti parametri di riferimento. Per i servizi pubblici locali, saranno definiti parametri standard in termini di costi e rendimenti.

Per gli enti strumentali, il parametro standard è definito dai prezzi di mercato, senza ulteriori specificazioni.

Patto di stabilità interno aziende speciali, istituzioni e società partecipate (Commi 550 e 562)

Aziende speciali – Sanzioni per mala gestione

554. A decorrere dall'esercizio 2015, per aziende speciali, istituzioni e società di maggioranza (diretta e indiretta) pubblica titolari di affidamento diretto per un importo almeno pari all'80% del valore della produzione che nei tre anni precedenti hanno registrato un risultato economico negativo, la sanzione è riferita ai componenti degli organi di amministrazione attraverso una riduzione del 30% del compenso loro spettante.

È possibile procedere alla revoca dell'amministratore nel caso in cui il risultato economico risulti negativo per due anni consecutivi.

555. Queste società se registrano un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti al 2017 sono posti in liquidazione, fatta eccezione per le società che gestiscono servizi pubblici locali. Se non sono liquidate, gli atti posti in essere dalla società sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Patto di stabilità interno aziende speciali, istituzioni e società partecipate (Commi 550 e 562)

Personale società partecipate

557. Modifiche all'arti. 18 Legge 133/08.

Le limitazioni in termini di spesa di personale, di retribuzioni individuali, di spese per consulenze e assunzioni previste per gli enti locali si applichino anche alle aziende speciali, alle istituzioni, alle società totalmente pubbliche o di controllo affidatarie dirette di servizi pubblici locali e per le società strumentali.

Per le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica l'ente stabilisce con propri provvedimenti modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni e di contenimento delle politiche retributive.

Regimi differenziati possono essere rivolti anche ad aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, culturali e farmacie, fermo restando l'obbligo di raggiungere, in termini aggregati, gli obiettivi di risparmio e contenimento della spesa di personale.

Patto di stabilità interno aziende speciali, istituzioni e società partecipate (Commi 550 e 562)

Personale società partecipate

558. Modifiche all'art. 18 Legge 133/08.

Le limitazioni in termini di spesa di personale, di retribuzioni individuali, di spese per consulenze e assunzioni previste per gli enti locali si applichino anche alle aziende speciali, alle istituzioni, alle società totalmente pubbliche o di controllo affidatarie dirette di servizi pubblici locali e per le società strumentali.

Per le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica l'ente stabilisce con propri provvedimenti modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni e di contenimento delle politiche retributive.

Regimi differenziati possono essere rivolti anche ad aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, culturali e farmacie, fermo restando l'obbligo di raggiungere, in termini aggregati, gli obiettivi di risparmio e contenimento della spesa di personale.

Patto di stabilità interno aziende speciali, istituzioni e società partecipate (Commi 550 e 562)

Modifiche alla disciplina attualmente in vigore per stabilire le assunzioni di personale negli enti locali e nelle aziende speciali

558. Modifiche all'art. 76 Legge 133/08.

L'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Nel computo della percentuale devono essere considerate anche le spese sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni oltre a quelle sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Entro il 30 giugno del 2014 dovrà essere approvato un DPCM che modifica le percentuali in modo da tener conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati per renderla compatibile con quanto sopra rappresentato.

Patto di stabilità interno aziende speciali, istituzioni e società partecipate (Commi 550 e 562)

Modifiche alla disciplina attualmente in vigore per stabilire le assunzioni di personale negli enti locali e nelle aziende speciali

559. Il comma 559 abroga il comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legge 138 del 2011 che assoggetta alle regole sopra descritte anche le società *in house*. *Le società affidatarie in house devono rispettare i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante.*

560. Il comma stabilisce che le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico - amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

Divieto derivati (comma 572)

Divieto di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati

572. Modifiche all'art. 62 del DL 112/08

L'obiettivo della norma è quello di rendere definitivo il divieto per Regioni ed Enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, in attesa di una organica revisione normativa di settore a livello comunitario (relazione tecnica).

La disposizione in esame stabilisce il divieto di utilizzo di derivati e cancella l'ipotesi di adozione del regolamento; i Comuni quindi possono sottoscrivere mutui a tasso fisso o a tasso variabile.

Rimane ferma la possibilità per i contratti in essere dell'estinzione anticipata e della ristrutturazione a seguito della variazione del sottostante.

Le uniche eccezioni riguardano la novazione soggettiva, cioè la possibilità di cambiare il soggetto contraente e la possibilità di acquistare un limite massimo.

Divieto derivati (comma 573)

Termine presentazione del piano di riequilibrio pluriennale - predissesto

573 . Per il 2014 l'ente che ha avuto il diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio da parte del consiglio Comunale e che non abbia attivato le procedure per il dissesto può ripresentare il piano **entro 90 giorni se dimostra alla sezione regionale della corte dei conti che sono migliorati i parametri che indicano la situazione di deficitarietà strutturale.**

In pendenza del termine di 180 giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede la sospensione temporaneamente della possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti (comma come modificato dall'articolo 1 del DL 151 attualmente in fase di conversione in Parlamento).

Entrate locali (commi 610-728)

Proroga regime transitorio della riscossione delle entrate

610. Modifiche al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. Prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2014 il regime transitorio della riscossione delle entrate locali avviato con la nascita di Equitalia.

Definizione agevolata di tutti i carichi di qualsiasi genere emessi anche dai Comuni e affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2013.

618-622 La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, entro il 28 febbraio 2014 e senza preventiva ulteriore comunicazione da parte dell'agente della riscossione, dell'importo richiesto a meno degli interessi di mora e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Non sono inclusi nel provvedimento i debiti richiesti tramite ingiunzione di pagamento.

Entro il 31 marzo 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014)

La definizione agevolata riguarda quindi qualsiasi tipo di entrata comunale, sia tributaria che extra-tributaria la cui riscossione coattiva è stata avviata mediante ruolo affidato agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre scorso.

Il provvedimento riguarda tutti ruoli affidati ai concessionari (poi agenti) della riscossione a partire dal 1/1/2000 sino al 31 ottobre 2013.

Entrate locali (commi 610-728)

Istituzione della IUC

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU),
- di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

Entrate locali (commi 610-728)

TARI

641. Quale presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la Tares - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

643. Sono escluse dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore.

Entrate locali (commi 610-728)

TARI – Responsabile

644. Il comma indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Le superfici

645. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, fino all'attuazione della procedura indicata al comma 448, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Il comma 646 conferma per l'applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

Entrate locali (commi 610-728)

TARI – Superfici

647. Si prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Si dispone, in particolare, che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES.

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestabile.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014)

Entrate locali (commi 610-728)

TARI – La tariffa

650. la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo normalizzato.

652. Il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei *fabbisogni standard*.

Entrate locali (commi 610-728)

TARI – La tariffa

654. La tassa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Entrate locali (comuni 610-728)

TARI – Le riduzioni

I comuni da 656 a 661 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares, introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale.

658. Sono previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

Entrate locali (commi 610-728)

TARI - Soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico

I commi da 662 a 665 regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

In tal caso i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (comma 663).

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale, come previsto dal comma 657 che costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera .

Entrate locali (commi 610-728)

TARI – Tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

666. Si prevede il mantenimento, come avveniva nella Tares, del tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente anche in riferimento alla TARI. Il tributo provinciale, istituito dal d.lgs. n. 504 del 1992 (art. 19, espressamente richiamato) è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. In proposito, va osservato che il legislatore, come già avvenuto in relazione alla Tia, definisce il tributo provinciale "commisurato alla superficie", mentre l'applicazione effettiva è in percentuale dell'importo stabilito dal Comune, che può introdurre nella determinazione della tariffa elementi diversi dalla superficie (condizioni d'uso, fruizione del servizio, agevolazioni sociali).

Entrate locali (comuni 610-728)

TARI – Regolamento sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti

667. Si idemanda ad un regolamento da emanarsi - su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

- sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; ovvero di

- sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Entrate locali (commi 610-728)

TASI - Presupposto impositivo

I commi 669 e 670 disciplinano la componente della IUC relativa alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni: la TASI.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. (*comma modificato dal Decreto legge 16/14*)

670. Abrogato dal *decreto-legge n. 16 del 2014*

671. Tra i soggetti passivi del tributo vi sono non soli i proprietari degli immobili, ma anche i detentori. La norma stabilisce, inoltre, che in caso di pluralità di possessori o detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido all'adempimento.

TASI locazione finanziaria

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per "durata del contratto di locazione finanziaria" si intende il periodo tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Entrate locali (commi 610-728)

TASI - Aliquota

673. In caso di detenzione non superiore ai sei mesi (nell'arco dell'anno solare), la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Il comma 674 disciplina il caso **di locali in multiproprietà e di centri commerciali**, attribuendo all'amministratore la responsabilità del versamento della TASI per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi gli obblighi per i possessori e detentori derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Entrate locali (commi 610-728)

TASI - Aliquota

677. Il comune, con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014)

Entrate locali (commi 610-728)

TASI - Aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) ~~superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.~~
(lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014)

Entrate locali (commi 610-728)

TASI - Proroga termine per il versamento della c.d. mini IMU e della maggiorazione standard TARES

680. Si posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'IMU deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, per gli immobili interessati dall'abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo.

La norma in esame proroga altresì alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione *standard TARES* (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

Entrate locali (commi 610-728)

Norme comuni IUC – TARI – TASI (Regolamento comunale)

682. Con regolamento il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Entrate locali (commi 610-728)

Norme comuni IUC – TARI – TASI (Regolamento comunale)

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI.

684- 685 Dichiarazione relativa alla IUC:

- deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso** o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un'unità immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante;
- deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;**
- ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo;
- anche nel caso in cui si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, il termine per la dichiarazione è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria).**

Entrate locali (commi 610-728)

Norme comuni IUC – TARI – TASI (Regolamento comunale)

686. Restano ferme - ai fini della dichiarazione relativa alla TARI - le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Si applicano invece le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU ai fini della dichiarazione relativa alla TASI

Versamento TARI – TASI

688. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva, è effettuato tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. del 2011.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014)

Entrate locali (commi 610-728)

Riscossione IUC

689-690. **L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune**, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. **I comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.**

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014)

I comuni che applicano la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

Entrate locali (commi 610-728)

Riscossione IUC – Funzionario comunale responsabile

692. Spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo.

693. Il funzionario responsabile può inoltre:

- inviare questionari al contribuente;
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti);
- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni a personale debitamente autorizzato.

Entrate locali (commi 610-728)

Sanzioni

I commi da 694 a 700 disciplinano diverse ipotesi di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione, e le relative sanzioni, prevedendo in particolare che:

- in caso di mancata collaborazione del contribuente l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici (**comma 694**);
- in caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato(**comma 695**).
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (**comma 696**);
- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (**comma 697**);
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (**comma 698**);
- le sanzioni riguardanti l'omessa presentazione della dichiarazione (co. 696), l'infedele dichiarazione (co. 697) e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (co. 698) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi (**comma 699**);
- viene fatta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale (**comma 700**).

Entrate locali (commi 610-728)

Abrogazione TARES

704. Il comma abroga l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con cui è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

675. Si ribadisce che le attività di accertamento e riscossione della maggiorazione della TARES prevista dal comma 13 del predetto articolo 14 – che si applicherà solo per il 2013 e sarà destinata allo Stato – sono svolte dai comuni, cui spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento dell'attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano quindi le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Imposta di scopo

706. Si ribadisce la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge finanziaria 2007, per finanziare la realizzazione di opere pubbliche.

Entrate locali (commi 610-728)

Disposizioni in materia di IMU

I commi da 707 a 721 completano il quadro della riforma della tassazione immobiliare recato dalle disposizioni in esame, incidendo in particolare sulla disciplina dell'IMU.

707. Il comma 707 reca una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo dell'IMU, finalizzate principalmente ad escludere l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale.

E' abbassato da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all'articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011) applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esenzioni IMU

708. Esenta dall'IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale

709. Quantifica l'onere derivante dall'esenzione IMU per i fabbricati rurali e dall'abbassamento del moltiplicatore per i terreni agricoli in 116,5 milioni di euro annui dal 2014.

710. Si innalza dal 5 al 15 per cento la misura della riduzione decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura

Entrate locali (commi 610)

Disposizioni in materia di IMU

713. Si abolisce l'indicazione della decorrenza dell'IMU prevista nel 2014 al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e abroga i commi da 3 a 7 dello stesso articolo, che riguardano aspetti della disciplina dell'IMU già definiti dall'articolo 14 del dl 201 del 2011, ulteriormente modificato dalla Legge di Stabilità: non applicabilità dell'IMU all'abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9; determinazione delle pertinenze ammissibili; riferimento al d.lgs. 504 per la determinazione della base imponibile; indicazione delle aliquote di base e delle agevolazioni per immobili locati e appartenenti ad imprese.

714. Slittamento al 2015 dell'imposta municipale secondaria

Entrate locali (commi 610-728)

Disposizioni in materia di IMU – Deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa

I commi 715 e 716 prevedono la parziale deducibilità (20 per cento) dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito da arti e professioni. L'IMU resta indeducibile ai fini IRAP. In particolare, il comma 716 prevede per l'anno di imposta 2013 l'elevazione al 30 per cento della misura della deducibilità. La copertura è indicata attraverso la riduzione di 237,9 milioni di euro del Fondo per gli interventi strutturali per l'anno 2014. Lo stesso fondo è invece reintegrato di 100,7 milioni per l'anno 2015.

717. Si sottopone a IRPEF, nella misura del cinquanta per cento, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria.

718. Tali modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Entrate locali (commi 610-728)

La disciplina delle dichiarazioni e del versamento dell'IMU, in particolare per gli enti non commerciali

I commi da 719 a 721 introducono una disciplina specifica per la dichiarazione e il pagamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali.

719. Gli enti non commerciali sono obbligati a presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica.

La dichiarazione per l'anno 2012, finora impedita dall'assenza di disposizioni attuative previste dalla legge, deve essere presentata con gli stessi termini e modalità di quella per l'anno 2013. Il termine di presentazione è pertanto fissato al 30 giugno 2014.

Anche ai fini dell'attuazione della nuova disposizione deve essere emanato un decreto ministeriale, non concertato e senza indicazione di termini temporali.

720. Estesa, senza obbligo, la possibilità di presentare la dichiarazione in via telematica anche agli altri enti soggetti passivi dell'IMU.

721. Gli enti non commerciali versano l'IMU in tre rate. Le prime due – 16 giugno e 16 dicembre – sono, ciascuna, di importo pari al 50 per cento dell'imposta dovuta l'anno precedente. La terza rata, entro il 16 giugno dell'anno successivo, sarà a conguaglio dell'imposta dovuta. È possibile compensare eventuali crediti con il Comune soggetto attivo dell'IMU.

Entrate locali (commi 610 - 728)

Rimborsi IMU

I commi da 722 a 727 disciplinano i rimborsi dell'IMU, resi più complicati dall'esistenza di quote dovute allo Stato, dall'intreccio tra gettito di base e assegnazioni statali e dai diffusi errori nell'indicazione dei codici tributo e comune richiesti dal pagamento via F24.

722 – 723. Casi di erroneo versamento di imposta tra comuni. Il comune che riceve la segnalazione dal contribuente attiva le procedure di riversamento delle somme percepite indebitamente al comune soggetto attivo dell'IMU. Il contribuente deve indicare gli estremi del versamento e l'importo versato, i dati catastali e i comuni interessati. Per gli anni di imposta dal 2013 e seguenti, gli enti locali comunicano gli esiti delle procedure ai Ministeri dell'economia e dell'interno al fine delle successive regolazioni del fondo di solidarietà e degli accantonamenti dei fondi regionali per i Comuni delle autonomie speciali del Nord.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, in caso di versamento di imposta maggiore del dovuto da parte del contribuente, il Comune destinatario dell'istanza di rimborso, a chiusura dell'istruttoria, avvia le procedure di restituzione e ne dà comunicazione ai Ministeri dell'economia e dell'interno.

L'erario effettuerà l'eventuale rimborso della quota di pertinenza statale.

Entrate locali (commi 610-728)

Rimborsi IMU

725. **Ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune.** Anche in tale ipotesi, a seguito delle modifiche apportate, si prevede che le regolazioni tra i livelli di governo avvengano in modo differenziato: per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale.

726. La procedura di rimborso si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento.

727. nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire.

Insufficiente versamento della seconda rata IMU

728. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.